

ATTRIBUIRE INTENZIONI AD ENTITÀ COLLETTIVE:
DUE PROSPETTIVE SCETTICHE

STANLEY L. PAULSON

INTRODUZIONE

Nel diritto costituzionale americano, nel corso degli ultimi venti o venticinque anni, si è avuta una straordinaria proliferazione di attività teoretica intorno all'interpretazione costituzionale¹. Potrà essere d'aiuto una breve rassegna. Nel tracciare una mappa dei diversi approcci alla teoria dell'interpretazione costituzionale presente in questi recenti lavori, si può affermare che la posizione «intenzionalista», «originalista» o «storicista»² si trova da una parte dell'ampio spettro, e che l'appello di Ronald Dworkin ai

¹ Per un quadro sull'argomento, si veda per esempio J.H. GARVEY-T. ALEXANDER ALEINIKOFF (eds.), *American Constitutional Interpretation: A Reader*, West Publishing Co., St. Paul 1996³; J.N. RAKOVE (ed.), *Interpreting the Constitution*, Northeastern University Press, Boston 1990. I precursori di coloro che sono impegnati dell'attuale, articolato, dibattito possono essere individuati da H. HART ÉLY, *Democracy and Distrust*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1980, pp. 43-72, 204-220 (note).

² Per i miei propositi, queste tre espressioni sono equivalenti. Brest usa il termine «originalismo» (cfr. *infra* nota 26), Dworkin «storicismo» (cfr. *infra* nota 3) e, ancora, altri — per esempio Ely e Grey — ricorrono ad una quarta, ed a mio parere meno esplicitiva, espressione: «interpretivismo» (cfr. *supra* nota 1 e *infra* nota 4). Ho scelto il termine «intenzionalismo», che, penso, riesce meglio di tutte le altre espressioni a catturare qualcosa del carattere della prospettiva in questione. Come ci si potrebbe aspettare, queste etichette sono più popolari fra i critici della prospettiva in questione che non fra i suoi fautori: un'eccezione alla regola è data da Antonin Scalia: *Originalism: The Lesser Evil*, in «University of Cincinnati Law Review», 57 (1988-89), pp. 849-865.

principi della moralità pubblica — nel nome del «diritto come integrità» — si trovi dall'altra parte³. Più vicino al centro dello spettro — qui l'operazione di mappatura è più difficile — si collocano teorie che rispettano le «scelte di valore costituzionale», per esempio la teoria di Thomas C. Grey⁴ e quella di Laurence H. Tribe⁵, come pure la teoria del «rafforzamento della rappresentanza»⁶, con Ely ad un punto dello spettro, alla destra di Grey e Tribe.

In ciò che segue sarò interessato ad una singola posizione tratta dall'ampia gamma appena delineata: l'intenzionalismo. In particolare, il mio interesse è rivolto all'attribuzione di intenzione a corpi collettivi — più chiaramente a quello legislativo o ad una assemblea costituzionale. Come è ben noto, i fautori di questa concezione sostengono che l'interpretazione costituzionale è, in modo alquanto semplice, una questione di comprensione delle intenzioni dei legislatori. Come afferma il giudice della Corte Suprema George Sutherland, scrivendo nel 1934:

«Il fine complessivo della [interpretazione o] costruzione, applicata ad una clausola costituzionale, è quello di scoprire il significato, di accertare l'intenzione dei suoi redattori e delle persone che la adottarono e di renderla effettiva»⁷.

In realtà, applicando questa idea, lo storico e teorico del diritto Raoul Berger sostiene che, approvando il Quattordicesimo Emendamento insieme alla clausola dell'«equal protection», i legislatori (propriamente gli uomini del Congresso della Ricostruzione) non *intesero* combattere la segregazione razziale nelle scuole. Pertanto, la celebre sentenza del 1954 della Corte Suprema, relativa al caso «Brown contro il Board of Education»⁸, non riesce a riflettere ciò che Berger, come il giudice Sutherland, considera il *desideratum*

³ Si veda, in particolare, E. DWORKIN, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1986; trad. it. *L'impero del diritto*, Il Saggiatore, Milano 1989.

⁴ Si veda, per esempio, T.C. GREY, *Do We Have an Unwritten Constitution?*, «Stanford Law Review», 27 (1974-75,) pp. 703-718.

⁵ Cfr., ad esempio, L.H. TRIBE-M.C. DORF, *On Reading the Constitution*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1991.

⁶ ELY, *Democracy and Distrust*, cit.

⁷ Home Building & Loan association v. Blaisdell, United State Reports, 290 (1934), pp. 398-483, in particolare p. 453.

⁸ Brown v. Board of Education of Topeka, *ivi*, vol. 342 (1954), pp. 483-496.

dell'interpretazione costituzionale, vale a dire l'intenzione dei legislatori sulla materia in questione. Nella concezione di Berger, la famosa sentenza sul caso «Brown» è pertanto extra-costituzionale⁹.

Più in generale, gli intenzionalisti considerano l'intenzione costituzionale come un fatto psicologico complesso¹⁰. I dati richiesti per stabilire questo fatto possono, certo, essere incompleti in questo o quel caso particolare. Dove, comunque, i dati siano disponibili, la questione dell'intenzione collettiva è, almeno in via di principio, un problema empirico, una questione di indagine storico-giuridica.

Ciò che più conta è che una grande quantità di giuristi pratici ed anche di giudici danno per scontato questo approccio storico-giuridico all'intenzione collettiva. Come afferma Ely in un'interessante discussione sul «fascino» dell'intenzionalismo, esso «si adatta alle nostre ordinarie concezioni relativamente a ciò che il diritto è e a come funziona» meglio delle prospettive alternative¹¹. Anche una grande quantità di giuristi accademici danno per scontato l'intenzionalismo — e non solo quelli, come Berger, che vengono etichettati come intenzionalisti, ma anche molti che, pur respingendo l'intenzionalismo per ragioni politiche, non hanno difficoltà con l'*idea* dell'intenzionalismo come approccio coerente all'interpretazione costituzionale.

Due famosi teorici del diritto del nostro tempo — che poco hanno in comune a parte questa posizione¹² — sostengono, tuttavia, che l'attribuzione di un'intenzione a corpi collettivi come prodotto ultimo di una ricerca storico-giuridica non è praticabile neppure in via di principio. Uno dei due teorici, Ronald Dworkin, è una figura centrale nel recente dibattito americano, l'altro, cui

⁹ Si veda R. BERGER, *Government by Judiciary*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1977, pp. 117-133, 407-413 e *passim*.

¹⁰ Cfr. R. DWORKIN, *The Forum of Principle*, in «New York University Law Review», 56 (1981), pp. 469-518, in particolare p. 477, ristampato in ID., *A Matter of Principle*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1986, pp. 33-71, 399-403 (note), in particolare p. 39, trad. it. cit. *Questioni di principio*, Il Saggiatore, Milano 1990, pp. 37-86 in particolare p. 45.

¹¹ ELY, *Democracy and Distrust*, cit. p. 3.

¹² Proprio la determinazione della misura in cui condividono questa tesi è un problema sul quale tornerò nelle mie osservazioni conclusive.

mi dedicherò nell'ultima parte del saggio per un confronto, è Hans Kelsen¹³.

1. LA CRITICA DI DWORKIN ALL'INTENZIONALISMO

Determinare ciò che normalmente è indicato con l'espressione di «intenzione costituzionale» — scrive Dworkin — «non consiste nel (...) catturare ciò che un'intenzione collettiva, considerata come un fatto psicologico complesso, realmente è». Infatti, egli argomenta,

«Non [v'] è nessun indiscutibile fatto — nessuna intenzione "reale" fissata nella storia indipendentemente dalle nostre opinioni intorno alla pratica giuridica o costituzionale propriamente detta — in relazione alla quale le concezioni che costruiamo possono, per accuratezza, essere messe alla prova»¹⁴.

Più precisamente, non v'è affatto occasione di parlare di una «intenzione costituzionale». Questa terminologia vecchia maniera sta al posto di ciò che Dworkin considera come decisioni su questioni di moralità politica.

«L'idea di opinione costituzionale originaria (...) non può essere il punto di partenza o il fondamento di una teoria del controllo giurisdizionale. Nella migliore delle ipotesi può essere il punto intermedio di una teoria siffatta e la parte che la precede non è un'analisi filosofica dell'idea di intenzione, ed

¹³ Certo, un gruppo di teorici ha attaccato l'intenzionalismo da un punto di vista del tutto differente, quello ermeneutico — così come è stato sviluppato da Hans-Georg Gadamer in *Wahrheit und Methode*, J.C.B. Mohr, Tübingen 1960. Una lettura della conclusione cui giunge questo attacco, lettura che si volge a considerare l'interpretazione costituzionale, ignorando però una serie di complicazioni, è questa: «il dilemma dell'originalismo [o intenzionalismo] è che se esso deve poggiare su una reale comprensione delle intenzioni dei redattori — e solo tale premessa conferisce [alla prospettiva] il suo fascino intuitivo — il suo metodo deve essere ermeneutico, tuttavia se esso adotta un approccio ermeneutico gli sarà impossibile raggiungere quella determinatezza intorno ai significati stabiliti dai redattori necessaria alla realizzazione dei fini ad esso sottesi» (M TUSHNET, *Red, White, and Blue. A Critical Analysis of Constitutional Law*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1988, p. 41 e in generale pp. 23-45. Su alcune di queste complicazioni, si veda F. VIOLA, *Intenzione e discorso giuridico: un confronto tra la pragmatica linguistica e l'ermeneutica*, in «Ars Interpretandi», 2 (1997), pp. 53-73. Non prendo qui in esame l'approccio ermeneutico.

¹⁴ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 39-40, trad. it. cit. p. 46.

ancor meno può esserlo una dettagliata ricerca storica. Si tratta di sostanziale e controversa moralità politica»¹⁵.

In chiaro contrasto con la concezione intenzionalistica di Berger, cioè con l'idea che la sentenza del caso «Brown» fosse «extra-costituzionale»¹⁶, Dworkin sostiene che la suddivisione delle scuole pubbliche su basi razziali non può essere giustificata «sulla base di *nessuna* interpretazione competente dei diritti dispiegati dal Quattordicesimo Emendamento nel nome dell'eguaglianza razziale»¹⁷. Naturalmente Dworkin, in chiaro contrasto con l'intenzionalismo, non si propone di difendere una teoria empirica. Data la sua nozione di «diritto come integrità» con i suoi principi di moralità politica, la teoria che Dworkin va difendendo risulta essere una concezione giustificatoria del diritto. Da questo punto di vista, coloro che criticano lo *status quo* nella controversia «Brown» assumono indubitabilmente la posizione corretta e, cosa di particolare interesse nella teoria del diritto, la loro posizione è corretta, sostiene Dworkin, *di diritto*¹⁸. È istruttivo, a mio avviso, chiedersi come Dworkin possa supportare tale affermazione.

Nella sua teoria matura, così come viene esposta in *Law's Empire*, Dworkin comincia con una triplice distinzione, familiare sin dalla tradizione positivista. Ciò cui nel suo argomento si fa riferimento è l'antica regola di *common law* del «fellow servant» nell'ambito degli incidenti sul lavoro nelle fabbriche; in base a tale norma, il dipendente non può chiedere risarcimento al datore di lavoro per un infortunio sul lavoro che sia stato causato da un collega¹⁹. Sulla base di tale norma, la triplice distinzione viene ad essere allora la seguente²⁰:

1. questione di fatto: ha l'uomo al tornio fatto cadere una chiave inglese sul piede del proprio compagno di lavoro?

¹⁵ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., p. 40, trad. it. cit. p. 46.

¹⁶ Si veda R. BERGER, *Government by Judiciary*, cit.

¹⁷ DWORKIN, *Law's Empire*, cit., p. 389 (corsivo aggiunto) ed in generale pp. 379-392.

¹⁸ Cfr. *Ivi*, pp. 6, 29-30, 400 e *passim*.

¹⁹ Il luogo classico sulla regola del «fellow servant» — se, anzi, tale espressione si può usare relativamente a questa posizione indifendibile — è il caso inglese di «Priestley v. Fowler», in «Meeson & Welsby», 3 (Exchequer, 1837), pp. 1-7. Nella sua opinione giudiziale, lord Abinger cerca di giustificare il rifiuto di risarcire il dipendente argomentando che quest'ultimo ha «assunto il rischio».

²⁰ DWORKIN, *Law's Empire*, cit., p. 3.

2. questione di diritto: può un dipendente ferito chiedere risarcimento al datore di lavoro in un caso del genere?

Supponendo, sulla base della regola del «fellow servant», che la risposta alla seconda domanda sia negativa, il terzo problema potrebbe essere allora formulato nel modo seguente:

3. questione di moralità: è giusto che il dipendente che ha subito il danno non possa essere risarcito?

Il positivista giuridico insiste su una chiara distinzione tra la questione di diritto e la questione morale e questo atteggiamento è, certo, un riflesso del principio positivistico della separazione tra diritto e morale. Dworkin muove precisamente in direzione opposta: argomentando che «i disaccordi teoretici intorno al diritto» oltrepassano le questioni di diritto *ed anche* quelle che, nella tradizione positivistica, sono questioni attinenti alla morale, egli legge quest'ultima (la morale) dall'interno del primo (il diritto), insistendo nell'affermare che è un errore vedere la questione della moralità come in qualche modo esistente «al di fuori» del diritto. Essa è — egli afferma — a tutti gli effetti parte del diritto. L'esempio di Dworkin a favore di questa posizione include le nozioni di «adattamento» (*fit*) e di «giustificazione». Esse richiedono, retrospettivamente, che un'interpretazione del diritto proposta sia più coerente di qualsiasi altra con il diritto esistente e che questa interpretazione riceva, dall'applicazione del principio di moralità politica appropriato, la migliore giustificazione possibile²¹.

Questo è il lato costruttivo della teoria di Dworkin. Ma v'è anche un versante negativo e critico. Poiché non si può fare in modo che l'intenzionalismo funzioni — ritornerò più avanti agli argomenti di Dworkin a sostegno di questa tesi — si deve comprendere l'intenzionalista come impegnato in un'impresa analoga a quella di Dworkin, ma diversi sono i criteri per stabilire che cosa conti come «il miglior adattamento» e la «migliore giustificazione». Parlando, per esempio, di giudici progressisti e conservatori, Dworkin scrive che «ognuno cerca di imporre la migliore interpretazione della nostra struttura e pratica costituzionale, al fine di

²¹ Si veda *Ivi*, pp. 49-53, 219-224, 228-250, 380-397, 400 e *passim*. Certo, non vi può essere, in definitiva, alcuna netta distinzione tra «adeguatezza» e «giustificazione», per il fatto che domandare in che cosa consista il diritto esistente — la domanda relativa all'«adeguatezza» — richiede un'interpretazione del diritto esistente, un'interpretazione che muove da un determinato punto di vista. Quel punto di vista, nel caso di Dworkin, genera i principi che egli invoca in nome della giustificazione.

vederle, tutto considerato, nella loro luce migliore.»²². Quello che è vero per i giudici vale anche per gli intenzionalisti²³. Se è così, allora il progetto intenzionalista non è come l'intenzionalista stesso lo concepisce, e cioè la scoperta storico-giuridica dell'intenzione costituzionale in quanto fatto psicologico. È agli argomenti di Dworkin a sostegno di questa tesi forte che vorrei ora rivolgermi.

A partire dal ben noto esempio di H.L.A. Hart dell'ordinanza municipale «È vietato introdurre veicoli nel parco pubblico»²⁴, il giurista può sollevare un grande numero di questioni. Per esempio, un bambino con i pattini è da considerarsi un «veicolo» nella misura in cui rileva il fine per cui la norma è stata promulgata? Il bambino sui pattini potrebbe benissimo essere considerato un veicolo se, ad esempio, il sindaco che ha emanato l'ordinanza lo ha fatto in risposta ad incidenti nel parco causati da giovani su pattini. Cioè, se i pattini sono stati la causa di incidenti e l'ordinanza è la risposta del sindaco ad essi, allora anche il bambino sui pattini rientrerà presumibilmente nell'ambito di estensione della norma, poiché i due mezzi — gli *skateboard* e i pattini a rotelle — possono ben essere visti presentare il medesimo tipo di pericolo.

Queste, tuttavia, sono questioni meramente convenzionali²⁵. Procedendo oltre queste, Paul Brest chiede — con un occhio rivolto ad esaminare la questione dell'intenzione costituzionale — se l'ordinanza del sindaco vieti, ad esempio, «al concessionario locale di un'auto resistente agli scontri di calarla, come trovata pubblicitaria, all'interno del parco mediante un elicottero»²⁶. Brest procede argomentando che, qualora il sindaco non avesse

²² DWORKIN, *Law's Empire*, cit., p. 360.

²³ *Ivi*, pp. 360-369.

²⁴ H.L.A. HART, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, in «Harvard Law Review», 71 (1957-58), pp. 593-629, in particolare p. 607, ristampato in H.L.A. HART, *Essays in Jurisprudence and Philosophy*, Clarendon Press, Oxford 1983, pp. 49-87, in particolare p. 63.

²⁵ Molte domande di questo genere sono familiari grazie alle repliche di Lon L. Fuller a H.L.A. Hart nel loro famoso dibattito. Per il contributo di Hart, si veda HART, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, cit.; per quello di Fuller, si veda il suo articolo *Positivism and Fidelity to Law. A Reply to Professor Hart*, in «Harvard Law Review», 71 (1957-58), pp. 630-672.

²⁶ P. BREST, *The Misconceived Quest for the Original Understanding*, in «Boston University Law Review», 60 (1980), pp. 204-238, p. 210, ristampato in RAKOVE, *Interpreting the Constitution*, cit., p. 231.

mai immaginato un evento simile, ne segue che egli «non intende che l'ordinanza proibisca» tale comportamento²⁷.

Dworkin sostiene che vi siano qui delle complicazioni, le quali vanno ben oltre qualsivoglia suggerimento di Brest. Queste complicazioni dipendono, come emerge dalla parte iniziale dell'analisi di Dworkin, dalla distinzione tra aspettative e volontà *vis-à-vis* l'attribuzione di intenzione ad un individuo. E la strategia di Dworkin è chiara: poiché vi saranno, in taluni casi, difficoltà nel determinare l'intenzione di un individuo, a maggior ragione ve ne saranno dove si tratti di determinare l'intenzione di un corpo collettivo, di un gruppo di individui.

1. La distinzione tra aspettative e volontà²⁸. Muovendo dall'esempio dell'ordinanza del sindaco, Dworkin argomenta che la conclusione tratta dallo scenario delineato da Brest — cioè che il sindaco non intendesse proibire la trovata pubblicitaria di calare auto a prova di scontro da un elicottero — è semplicemente non chiaro. Supponiamo — sostiene Dworkin — che, a seguito della redazione dell'ordinanza, ma precedentemente alla sua conversione in norma, qualcuno portasse il sindaco a pensare alla possibilità della bizzarra iniziativa pubblicitaria di cui parla Brest. Con riferimento alla forma in cui è redatto, il linguaggio dell'ordinanza vieta tale iniziativa. Supponiamo, tuttavia, che, sentite le ragioni della trovata pubblicitaria — ad esempio la benvenuta opportunità che essa offre di promuovere la nuova automobile resistente agli scontri —, il sindaco non avesse voluto proibirla. Anzi, egli avrebbe cambiato la formulazione linguistica dell'ordinanza in modo che potesse esprimere la sua adesione alle ragioni a sostegno dell'operazione pubblicitaria. Alla luce di questo scenario, Dworkin afferma: «Ciò dimostra che, dopo tutto, l'intenzione del sindaco era quella di vietare l'atterraggio dell'elicottero? Oppure indica che questa non era la sua intenzione? Oppure che la sua intenzione fosse indeterminata rispetto a questo caso?»²⁹.

Vi sono qui, suggerisce Dworkin, tre possibilità, che si riflettono in tre differenti argomenti. Essi procedono rispettivamente da ciò che il legislatore *avrebbe voluto* oppure da ciò che

²⁷ BREST, *The Misconceived Quest*, p. 211, ristampato in *Interpreting the Constitution*, cit., p. 232.

²⁸ Si veda in generale DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 479-480, ristampato in *A Matter of Principle*, cit., pp. 44-45, trad. it., p. 48.

²⁹ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., p. 479, ristampa in *A Matter of Principle*, p. 41, trad. it. cit. p. 47.

egli si *sarebbe atteso* o, infine, tanto da ciò che *avrebbe voluto* quanto da ciò che si *sarebbe atteso*.

Consideriamo il primo, l'argomento che si riferisce a ciò che il legislatore avrebbe voluto: qui la posizione è quella di attenersi all'intenzione del legislatore avendo cura di assicurare che, quando le sue parole ammettono differenti interpretazioni, esse debbono essere lette nel senso che nulla è vietato a meno che il legislatore volesse vietarlo. E, così come Dworkin pone la cosa in questo contesto, «noi sappiamo, da evidenze controfattuali, che il sindaco voleva che non fosse proibito l'atterraggio dell'elicottero»³⁰.

Consideriamo il secondo argomento, quello che muove da ciò che il legislatore avrebbe potuto attendersi: qui si tratta di rispettare l'intenzione del legislatore avendo cura di garantire che, quando le sue parole ammettono differenti interpretazioni, esse siano lette con il significato od il senso che il legislatore si aspetta esse abbiano³¹. E, ancora, con le parole di Dworkin: «la prova controfattuale dimostra che il sindaco usò ed intese queste parole in un senso che proibirebbe quell'ingresso anomalo»³².

Il terzo argomento prende in considerazione sia quello che il legislatore avrebbe voluto sia quello che si sarebbe potuto attendere: qui la posizione è di restare fedeli alle intenzioni del legislatore avendo cura di garantire che, quando le sue parole ammettono differenti interpretazioni, esse siano da leggersi con il significato o il senso che il legislatore si aspetta esse abbiano ed anche secondo l'idea che nulla è vietato a meno che il legislatore volesse vietarlo. Di norma le aspettative del parlante riguardo a ciò che egli intende significare ed alle sue speranze o volontà circa la materia in questione sono la medesima cosa. Se, per esempio, dico che ti incontrerò alle cinque, io mi aspetto e spero che tu capisca che io ho inteso «le cinque del pomeriggio», cosa che normalmente verrà chiarito dal contesto. Qui, tuttavia, l'evidenza

³⁰ *Ibidem*.

³¹ A proposito delle aspettative del legislatore (o del parlante) intorno a ciò che l'ascoltatore comprenderà di ciò che viene detto, Dworkin si riferisce alla nota analisi condotta da Paul Grice sul «significato del parlante». DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 483-484, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., p. 44, trad. it., p. 51. Il lavoro di Grice su questo e su altri temi è stato raccolto sotto il titolo *Studies in the Way of Words*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1989.

³² DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., p. 479, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., p. 41, trad. it. cit. p. 47.

controfattuale richiede opposte conclusioni — cioè, quanto il sindaco spera è una cosa, ciò che egli si aspetta è un'altra cosa. E ciò equivale a dire che l'intenzione del sindaco, in questa terza lettura, è indeterminata.

La tesi di Dworkin è che elaborare un concetto di intenzione legislativa o costituzionale, come risulta dai tre modelli da lui individuati, impone delle *scelte*. Nessuno dei modelli sopra delineati è stabilito o precluso — non da convenzioni giuridico-linguistiche, e neppure da un concetto di intenzione riflessa nel linguaggio ordinario³³.

Se questi problemi risultano difficili quando si tratti di attribuire intenzioni ad un individuo, presumibilmente le difficoltà non potranno che essere di gran lunga maggiori quando si passi a considerare l'intenzione di un gruppo nel contesto costituzionale. Qui Dworkin si volge ad esaminare non meno di quattro differenti tipi di domande:

2. Chi conta³⁴ Fra quanti potrebbero considerarsi come legislatori, chi dovrebbe essere considerato come colui che contribuisce alla formazione di un'intenzione costituzionale? Dworkin suggerisce varie possibilità. Stiamo parlando di *tutti* i delegati alla convenzione originaria, o di *tutti* i membri di quelle assemblee che hanno proposto emendamenti? In altri termini, stiamo parlando sia di coloro che votano a favore sia di coloro che votano contro la proposta? E se è così, come sono assegnati i pesi a coloro che votano contro il provvedimento? Gli stati psicologici di alcuni delegati contano forse più di quelli di altri? Se sì, come deve determinarsi questo diverso peso?

Quali, continua Dworkin, degli stati psicologici di coloro che partecipano al processo di ratifica? Sono essi calcolati? E se è così, quali pesi debbono essere assegnati ai loro voti? Quali nella situazione creatasi dopo il raggiungimento del numero di stati federali richiesto — propriamente nove — hanno avallato la Costituzione? Quale, in particolare, dei voti di coloro che erano presenti in qualità di rappresentanti, per esempio, del decimo e

³³ *Ibidem*.

³⁴ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 482-483, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 43-44, trad. it. cit. p. 50. Si veda anche J. WALDRON, *Legislators' Intentions and Unintentional Legislation*, in A. MARMOR (ed.), *Law and Interpretation*, Clarendon Press, Oxford 1995, pp. 329-356, in particolare pp. 332-333 ed H.M. HURD, *Interpreting Authorities*, *ivi*, pp. 405-432, in particolare p. 422.

dell'undicesimo stato? È conferito a questi voti il medesimo peso di quello dei voti dei colleghi rappresentanti dei primi nove?

In una parola, non v'è neppure il minimo consenso su chi fossero, esattamente, i redattori della Costituzione del 1787. Tuttavia delle chiare risposte intorno all'identità dei redattori sono presupposte da tutte le domande cui gli intenzionalisti pretendono di rispondere in tema di intenzione costituzionale. Quali criteri adottano essi qui? Come si dice in gergo: non ne abbiamo la più pallida idea.

3. Quale stato psicologico?³⁵ Mettendo ancora alla prova la distinzione tra aspettative e volontà, la si può usare come una misura dell'intenzione individuale in base all'idea di ciò che quell'individuo si aspetta che il progetto, se approvato come norma, produca o in base all'idea di ciò che egli spera esso produca? Nell'esempio, sopra considerato, dell'ordinanza del sindaco l'aspettativa era una cosa e la speranza una cosa del tutto distinta. Lo stesso vale per il membro del Congresso della Ricostruzione³⁶: egli vota a favore del Quattordicesimo Emendamento, sperando, per esempio, che alla fine introdurrà la segregazione razziale, benchè egli si aspetti che non lo farà. Quale indice è appropriato per determinare la sua intenzione? La tesi di Dworkin, qui come altrove, è che si dovranno operare delle scelte — scelte, comunque, che non rappresentano esse stesse alcuna parte di uno stato psicologico denominato intenzione costituzionale. Detto altrimenti: anche pretendendo di cominciare con una teoria puramente psicologica, si finisce inevitabilmente con una teoria *mista*. E allora quali criteri, quali parametri, applicare?

4. L'idea erronea della chiusura³⁷. Dworkin procede sottolineando che alcuni teorici introducono degli strumenti *ad hoc* per raggiungere la chiusura, restringendo pertanto il raggio di indeterminazione nel giudicare le tesi sull'intenzione costituzionale. Consideriamo qui la versione della chiusura data da Michael J. Perry:

³⁵ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 483-485, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 44-45, trad. it. cit. p. 51.

³⁶ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 484, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 44-45, trad. it. cit. p. 52.

³⁷ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 485-487, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 45-47, trad. it. cit. p. 56.

«Se i Costituenti prevedero *P* (..) essi o intesero che la clausola proibisse *P* oppure non lo intesero. Nel secondo caso, o essi lasciarono alla decisione futura la questione se si dovesse ritenere che la clausola vietasse *P* oppure essi intesero che la clausola non vietasse *P*. Ma, ancora, non v'è alcuna prova che gli estensori di importanti disposizioni destinate ad imporre limiti al potere intendessero queste ultime come norme dal significato aperto»³⁸.

In particolare, Perry argomenta che «se *P* è l'istituzione di scuole pubbliche separate, si dovrà inevitabilmente concludere che i Redattori intesero che la clausola dell'eguale protezione non vietasse *P*»³⁹. Dworkin controbatte, in modo a mio avviso del tutto appropriato, che Perry non ha alcuna base per assumere che la questione delle scuole pubbliche separate sia mai stata presa in considerazione dai membri del Congresso della Ricostruzione. Quindi *nessuna* delle tre alternative presentate da Perry si applica. (Quel che più conta, dove, nel Congresso della Ricostruzione, emerse il problema dell'abolizione della segregazione razziale, esso fu liquidato). Raoul Berger cita il Presidente dell'*House Judicial Committee* e l'*House Manager* del progetto di Emendamento nel Congresso della Ricostruzione. Per dimostrare che l'espressione «diritti civili» non deve essere costruita come se significasse che «tutti i cittadini siederanno nelle giurie o che i loro figli frequenteranno le medesime scuole. Questi non sono diritti civili»⁴⁰. Naturalmente Dworkin non sta sostenendo che Perry non possa introdurre una forma di chiusura nel proprio ragionamento. Piuttosto, l'idea di Dworkin è che la chiusura, lo schema a tre alternative rappresentante le uniche possibilità riconosciute da Perry, non è esso stesso parte di una concezione psicologica dell'interpretazione costituzionale, ed essa richiede pertanto una giustificazione. Nonostante *insista nell'affermare di stare rispondendo a domande empiriche*, il teorico è costretto a compiere scelte poggianti su fattori incontestabilmente non-empirici.

5. Quale combinazione di intenzioni individuali?⁴¹ Un'ulteriore domanda riguarda come, in nome dell'intenzione costituzionale,

³⁸ M.J. PERRY, *Interpretivism, Freedom of Expression, and Equal Protection*, in «Ohio State Law Journal», 42 (1981), pp. 261-317, in particolare p. 299, citato in DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., p. 485, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 45-46, trad. it. cit. p. 39 e 383 nota 4.

³⁹ PERRY, *Interpretivism*, pp. 299-300.

⁴⁰ Citato in BERGER, *Government by Judiciary*, cit., pp. 118-119.

⁴¹ Si veda DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 484-488, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 47-48, trad. it. cit. p. 55.

debba essere giudicata questa o quella combinazione di intenzioni individuali. Il problema, come spiega Dworkin, è il seguente. Gli stati psicologici differiscono, talora radicalmente, a seconda dell'individuo. Come, allora, devono essere tenuti insieme in nome dell'intenzione costituzionale, attribuita come essa è ad un'entità collettiva? Un approccio, da Dworkin definito dell'«intenzione della maggioranza», è il seguente: l'intenzione costituzionale è l'insieme delle intenzioni effettivamente possedute da quelle persone che costituiscono una sottoclasse rispetto alla totalità, propriamente quella sottoclasse che è considerata la «maggior parte» o la «maggioranza» rispetto all'intero. Egli considera poi un approccio alternativo, quello dell'«intenzione rappresentativa»: qui l'intenzione costituzionale è un tipo di intenzione composita — non troppo lontano dall'intenzione effettiva di ogni legislatore, ma neppure identificantesi con l'intenzione di ogni singolo legislatore.

Una volta ancora la tesi di Dworkin è pertinente: la scelta tra intenzione della maggioranza ed intenzione rappresentativa non è essa stessa parte di un'indagine empirica sullo stato psicologico che conta come intenzione costituzionale. Così, quale parametro applicare? Infine, v'è la questione del livello di astrazione verso cui il problema dell'intenzione costituzionale è orientato.

6. Intenzioni astratte ed intenzioni concrete⁴². Si supponga, in un aggiornamento della legislazione *anti-trust*, che un legislatore voti a favore di una legge che dichiari illegale gli accordi diretti alla limitazione della concorrenza. Questo stesso legislatore, guardando alla fusione proposta nel settore bancario tra «Citicorp» e «Travelers Group»⁴³, non crede che *questo* accordo costituisca una limitazione della concorrenza. Qual è, si chiede Dworkin, l'intenzione del legislatore qui? In un primo tentativo di risposta alla domanda, ci si potrebbe rivolgere alla alternativa tra intenzioni astratte ed intenzioni concrete.

Una lettura dell'intenzione del legislatore è colta da una affermazione astratta: il legislatore intende proibire quelle fusioni che costituiscono una limitazione della concorrenza. Tale affermazione, come dice Dworkin, «corrisponde alle parole del progetto di legge a favore del quale [il legislatore] ha votato»⁴⁴.

⁴² DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., pp. 488-491, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., pp. 48-50, trad. it. cit. p. 56.

⁴³ Cfr. «New York Times», Martedì 17 aprile 1998.

⁴⁴ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., p. 489, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., p. 48, trad. it. cit. p. 56.

L'alternativa è un'affermazione ben più concreta, una che riflette il desiderio del legislatore di non proibire la proposta fusione fra «Citicorp» e «Travelers Group». Questa tesi concreta «prende in considerazione non solo le parole [del legislatore] ma le sue stesse credenze circa la loro adeguata applicazione⁴⁵». E la differenza, con le parole di Charles S. Peirce, è rilevante: seguendo l'affermazione astratta, un giudice che proibisce la fusione tra «Citicorp» e «Travelers Group» può farlo credendo di stare seguendo l'intenzione del nostro legislatore. Se, comunque, il giudice seguisse l'affermazione concreta, egli non potrebbe, coerentemente con l'intenzione del nostro legislatore, proibire la fusione⁴⁶.

La domanda di Dworkin è la seguente: Quale intenzione, astratta o concreta, dovremmo scegliere? Ancora una volta, entrambe le risposte ci portano oltre la ricerca apparentemente empirica dell'intenzionalista.

È interessante, penso, che Dworkin ed Hans Kelsen non siano così distanti su alcuni aspetti del loro rifiuto rispettivamente dell'intenzionalismo, in quanto indagine intorno agli stati psicologici del legislatore, e della «volontà psichica». Sin dall'inizio Kelsen sostenne la tesi secondo cui la norma giuridica, lungi dall'essere valida perché «oggetto di volontà psichica» od oggetto di intenzione, è «voluta» perché valida. Tale inversione segna il colpo di grazia da Kelsen inferto alla «volontà psichica», la sua lettura dell'intenzione così come essa è intesa nella scienza giuridica tradizionale. Dworkin accoglie espressamente il medesimo tipo di inversione:

«Sarebbe un errore (...) per esempio che la nostra teoria intorno al fine proprio di un documento legislativo derivi da una nostra indipendente teoria dell'intenzione. L'argomento procede semmai al contrario»⁴⁷.

Di fronte ad affinità di questo tipo, la teoria di Kelsen merita di essere considerata più da vicino.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ DWORKIN, *The Forum of Principle*, cit., p. 480, ristampa in *A Matter of Principle*, cit., p. 42.

2. LA CRITICA DI Kelsen ALLA «VOLONTÀ» INTESA COME FATTO PSICHIICO

Kelsen, certo, considera i problemi nel proprio contesto politico-giuridico, quello dell'Europa centrale, specificatamente (nel lavoro da cui sto traendo queste riflessioni)⁴⁸ nell'Austria della Duplice Monarchia che precede la Prima Guerra Mondiale. Sin dall'inizio Kelsen fu orientato a «purificare» una scienza giuridica che era stata contaminata da elementi naturalistici e psicologistici, una corruzione che si manifesta virtualmente, in ogni area del diritto — secondo quanto crede Kelsen —, nel «dogma della volontà». Egli considera dapprima il diritto civile⁴⁹. Bernard Windscheid, l'ultimo grande esponente della Pandettistica, aveva fatto ricorso ad una metafora nel tentativo di rinnovare la propria nozione di volontà come qualcosa di psicologico o «psichico», parlando della volontà in termini di «moto che, contenuto all'interno, è incipiente, un'onda inghiottita dall'onda successiva»⁵⁰.

Kelsen sfrutta il testo di Windscheid nel punto dove la lettura psicologista è inevitabile, argomentando che Windscheid aveva identificato «la qualità della validità giuridica [in una transazione giuridica] con la proprietà dell'essere voluto», e che l'equazione è da considerarsi come un fondamentale errore⁵¹. Aggiungendo un elemento iperbolico al suo progetto di «purificazione», Kelsen sostituisce l'opinione ereditata: lungi dal concludere che «una transazione giuridica è valida perché e nella misura in cui è «psicologicamente voluta»⁵², Kelsen abbraccia

«la conclusione opposta: una transazione è voluta nella misura in cui o perché essa è valida, essendo la validità la base cognitiva della proprietà dell'essere voluto. La "volontà" in questa relazione è immediatamente vista

⁴⁸ H. Kelsen, *Hauptprobleme der Staatsrechtstehre*, J.C.B. Mohr, Tübingen 1911, seconda edizione con una nuova Prefazione 1923, ristampa Scientia, Aalen 1960; trad. it. parziale *Problemi fondamentali della dottrina del diritto pubblico*, ESI, Napoli 1991.

⁴⁹ Si veda in generale *ivi*, pp. 122-133.

⁵⁰ B. WINDSCHEID, *Wille und Willenserklärung*, (Conferenza tenuta a Leipzig nel 1878), in «Archiv für Civilistische Praxis», 63 (1880), pp. 72-112, in particolare pp. 76-77, ristampato in WINDSCHEID *Gesammelte Reden und Abhandlungen*, edited by P. GERTMANN, Duncker & Humblot, Leipzig 1904, pp. 337-374, in particolare p. 341.

⁵¹ Kelsen, *Hauptprobleme*, cit., p. 133.

⁵² *Ibidem*.

come qualcosa di diverso da un cosiddetto fatto psichico. Non si dà il caso che un fatto psichico o fisico sia affermato sulla base del suo essere voluto più che sulla base della sua validità (...) [Ed] è in questa inversione — anzi, precisamente in questa inversione — che il dogma della volontà nel diritto civile [acquisisce] il suo effettivo senso giuridico»⁵³.

Kelsen sostiene che laddove la concezione tradizionale afferma che *se è voluto, allora è giuridicamente valido*, la concezione corretta è esattamente l'opposto: *se giuridicamente valido, allora è voluto*. La «volontà», il termine *esplicativo* del diritto nel volontarismo giuridico tradizionale o positivismo, sopravvive nell'opera di Kelsen solo come nozione derivata. Egli effettua simili «inversioni», come egli stesso le definisce, nel diritto penale e nel diritto pubblico⁵⁴, e ciascuna di esse segna un completo allontanamento dalla tradizione. I suoi argomenti concernenti il diritto pubblico, rivolti principalmente all'opera di Jellinek, sono di particolare interesse.

Come il suo quasi contemporaneo Otto von Gierke, Jellinek si batte per affermare la nozione di «volontà unitaria dello stato»⁵⁵, prendendo quale suo punto di divergenza un'interpretazione psicologica o psichica della volontà. Cominciando da ciò che egli descrive come il «contenuto» delle volontà psichiche individuali, Jellinek mira ad un costrutto normativo, la volontà unitaria dello stato», familiarmente espressa nell'idea del documento legislativo come «volontà legislativa» o proposito legislativo; Egli argomenta che un elemento intenzionale comune è astratto dal contenuto delle volontà psichiche dei singoli organi statuali, rendendo possibile allo stato di rappresentarsi «come unità teleologica», nonostante il suo essere costituito da persone mutevoli⁵⁶.

Kelsen, in risposta, afferma che un'interpretazione psicologica o psichica della volontà non ha nulla a che vedere con la nozione

⁵³ *Ibidem*.

⁵⁴ *Ivi*, pp. 133-144 (critica di Alexander Löffler nel diritto penale) e pp. 162-188 (critica di Otto von Gierke e Georg Jellinek nel diritto pubblico). Le inversioni di Kelsen, in vari contesti, furono importanti anche nella produzione più tarda. Si veda, ad esempio, KELSEN, *Wer soll der Hüter der Verfassung sein?*, in «Die Justiz», 6 (1930-31), edited by H. KLECATSKY ET AL., 2 voll. Europa Verlag, Vienna 1968, vol. 2, pp. 1873-1922, in particolare p. 1885; KELSEN, *General Theory of Law and State*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1945, p. 51; trad. it. *Teoria generale del diritto e dello stato*, ETAS Libri, Milano 1994^o, p. 33.

⁵⁵ Si veda G. JELLINEK, *Gesetz und Verordnung*, J.C.B. Mohr, Tübingen 1887, ristampato per Scientia, Aalen 1964, pp. 189-225, specialmente pp. 192-193.

⁵⁶ G. JELLINEK, *System der subjectiven öffentlichen Rechte*, J.C.B. Mohr, Tübingen 1905, ristampato per Scientia, Aalen 1979, p. 26.

di «volontà legislativa». L'intenzione del legislatore di trasformare un progetto di legge in legge — nel linguaggio tradizionale: la volontà di un singolo organo dello stato — differisce essenzialmente dall'espressione della «volontà legislativa» riscontrabile nel progetto. Infatti, è ben noto che «in molti casi, anzi nella maggior parte dei casi, i membri del parlamento che votano a favore di un progetto di legge non conoscono a fondo gli articoli che lo compongono», cioè: in moltissimi casi ne avranno conoscenza solo coloro che hanno effettivamente lavorato ad esso nell'assemblea parlamentare⁵⁷. Tipicamente, allora, non vi sarà alcuna base per astrarre un elemento intenzionale comune, «la volontà legislativa», dal contenuto delle volontà psichiche individuali di quanti, nell'ambito dell'organo legislativo, votano per un progetto di legge.

Certo l'argomento di Kelsen non va affatto lontano. Niente in questo argomento suggerisce che un appello alla «volontà» in quanto fatto psichico porrebbe un problema concettuale per il teorico del diritto. Il problema cui Kelsen fa qui riferimento è un problema essenzialmente pratico. Nel contempo, è vero che Kelsen rifiuta la nozione tradizionale di volontà su basi concettuali. Il fondamento del suo rifiuto è la distinzione tra «essere» e «dover essere», che Kelsen difende in una lettura estensiva ed in modo esplicito.

«A livello logico, indagare intorno al “perché” di un concreto *dover essere* può solo portare ad un altro *dover essere*, proprio come la risposta al “perché” di un *essere* è rinvenibile solo in un altro *essere*»⁵⁸.

Kelsen trae sostegno per la propria posizione dal suo fermo impegno nei confronti di una interpretazione estensiva del dualismo metodologico, difeso, in maniera illustre, dai filosofi neokantiani della Scuola di Heidelberg Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert ed Emil Lask, e dal filosofo e sociologo Georg Simmel.

Il dualismo metodologico rappresenta, comunque, per Kelsen qualcosa più della semplice distinzione tra *essere* e *dover essere* o tra *Sein* e *Sollen* impiegata da altri come difesa dalla illegittima fusione tra differenti metodi conoscitivi. Piuttosto, per Kelsen, *Sein* e *Sollen* segnano anche due sfere completamente indipen-

⁵⁷ KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 170 ed in generale pp. 169-170, 173-174.

⁵⁸ *Ivi*, p. 8.

deni, non congiungibili dal punto di vista epistemologico — la sfera esterna, del mondo fisico, e la sfera normativa o ideale.

«L'opposizione tra *Sein* e *Sollen*, tra *is* e *ought*, è un'opposizione logico-formale e, nella misura in cui i confini della ricerca logico-formale sono osservati, nessun percorso porta da un mondo all'altro, i due mondi sono separati da un divario insormontabile»⁵⁹.

Il «divario insormontabile» tra il mondo della fatticità e quello della normatività segue chiaramente dall'opposizione tra *Sein* e *Sollen*, che sono, per parte loro, «categorie ultime». Fondamentali per la spiegazione di qualsiasi altra cosa, non possono essere a loro volta oggetto di spiegazione. «Proprio come non si può descrivere che cosa (...) l'essere sia, analogamente non v'è alcuna definizione del dover essere»⁶⁰. È questa dichiarata concezione epistemologico-metafisica che sta dietro il rifiuto kelseniano della «volontà» come fatto psicologico.

Più tardi, all'inizio degli anni Venti, Kelsen tentò di addurre — o comunque di delineare — un argomento neo-kantiano a sostegno della sua spiegazione dei concetti fondamentali del diritto⁶¹. Come ho sostenuto altrove, l'argomento neo-kantiano non funziona⁶².

⁵⁹ *Ibidem*. Si veda in generale C. HEIDEMANN, *Die Norm als Tatsache*, Nomos, Baden-Baden 1997, pp. 24-26.

⁶⁰ KELSEN, *Hauptprobleme*, cit., p. 7; trad. it. cit. p. 37.

⁶¹ Si veda, per esempio, H. Kelsen, *Rechtswissenschaft und Recht Erledigung eines Versuchs zur Überwindung der «Rechtsdogmatik»*, in «Zeitschrift für öffentliches Recht, 3 (1922), pp. 103-235, ristampato in F. SANDER-H. KELSEN, *Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre*, a cura di S.L. PAULSON, Scientia, Aalen 1988, pp. 279-411; KELSEN *Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus*, Panverlag Rolf Heise, Charlottenburg 1928, ristampato in *Die Wiener rechtstheoretische Schule*, a cura di Klecatsky, cit., pp. 281-350.

⁶² Si veda, per esempio, S.L. PAULSON, *The Neo-Kantian Dimension of Kelsen's Pure Theory of Law*, in «Oxford Journal of Legal Studies», 12 (1992), pp. 311-332; S.L. PAULSON, *On the Kelsen-Kant Problematic*, in E. GARZÓN VALDÉS ET AL. (EDS.), *Normative Systems in Legal and Moral Theory. Festschrift for Carlos E. Alchourron and Eugenio Bulygin*, Duncker und Humblot, Berlin 1997, pp. 197-213. Si veda anche S. HAMMER, *A Neo-Kantian Theory of Legal Knowledge in Kelsen's Pure Theory of Law?*, in S.L. PAULSON-B. LITSCHESKI PAULSON (eds.), *Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes*, Clarendon Press, Oxford 1998, pp. 177-194; G. EDEL, *The Hypothesis of the Basic Norm: Hans Kelsen and Herman Cohen*, *ivi*, pp. 195-219; G. LUF, *On the Transcendental Import of Kelsen's Basic Norm*, *ivi*, pp. 221-234.

In chiusura, comunque, vorrei avanzare una tesi differente. La plausibilità del complessivo rifiuto di Kelsen della «volontà psichica» poggia interamente sulla nostra disponibilità ad accettare la sua premessa sottostante — la netta distinzione tra *essere* e *dover essere*, derivata dalla Scuola neo-kantiana di Heidelberg. Si potrebbe allora dire che le domande più interessanti, a proposito della posizione di Kelsen sulla nozione di volontà, si indirizzeranno a questa premessa sottostante. Con Dworkin la questione è del tutto differente. Nel suo argomento non si trae né si applica un corollario derivante da una teoria fondamentale, da una «pre-messa sottostante». Piuttosto, Dworkin ha sostenuto che, al fine di accertare l'intenzione costituzionale, il giudice orientato in senso «intenzionalistico» si trova di fronte a determinate scelte e decisioni fondamentali. Tali decisioni sono del tutto estranee all'indagine storico-giuridica raccomandata dall'intenzionalista. Anzi, affrontare queste scelte fondamentali, prendere le decisioni che queste scelte richiedono, significa abbandonare l'intenzionalismo. Siffatte decisioni, infatti, poggiano in ultima istanza sull'appello ai principi più fondamentali del giudice — siano essi i principi della moralità politica di cui parla Dworkin o qualche altra versione della verità. In tal modo Dworkin, in contrasto con Kelsen — e nondimeno con le critiche poco amichevoli all'«utopico» giudice Ercole — riesce nel considerare la situazione concreta. Anche per tale ragione i suoi argomenti meritano la nostra attenzione.

(Traduzione dall'inglese di Elena Pariotti)